

QUESITO	RISPOSTA
<p>In riferimento(omissis), in particolare al requisito di capacità tecnico organizzativa di cui al punto c), nella parte in cui richiede al concorrente di dichiarare il possesso del requisito già “in sede di presentazione dell’offerta”;</p> <p>Posto che l’ANAC con delibera n. 33/2016 ha avuto modo di pronunciarsi espressamente su questo profilo specifico, ritenendo legittima la clausola della lex specialis di gara in tema di cucina di emergenza, solo laddove prevista come condizione di esecuzione del contratto, e non di partecipazione alla procedura di gara.</p> <p>Considerato inoltre che nella Deliberazione n. 22 del 8 maggio 2013 la stessa Autorità di Vigilanza ha chiarito che <i>“il requisito medesimo debba sempre essere previsto solo nella forma di “impegno” per l’aggiudicatario”</i>.</p> <p>Si chiede di voler confermare che la dichiarazione circa il possesso della cucina di emergenza vada intesa come mero impegno a possedere detto centro cottura al momento di avvio del servizio.</p>	<p>In riferimento al quesito, si conferma che il requisito di capacità tecnico organizzativa di cui al punto c), va inteso come <u>impegno</u> a possedere un centro di cottura di emergenza al momento dell’avvio del servizio, in caso di aggiudicazione.</p>